

Per chi investe in Italia Cdc vigile sugli impiantisti

Per le imprese straniere intenzionate a operare in Italia in regime di prestazione occasionale, competente a valutare i requisiti per gli impiantisti è la Camera di commercio in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento. Il chiarimento è stato fornito dalla Direzione generale per il mercato e la concorrenza, Divisione VI, Servizi e professioni, con il parere 197743 del 10 novembre scorso a seguito di una richiesta in tal senso inoltrata da un Suap comunale. La nota del Mise ha, innanzitutto, fornito chiarimenti in relazione all'iter amministrativo che viene avviato a seguito, proprio, della comunicazione fornita dall'impresa intenzionata a operare in Italia e di competenza della direzione in questione in base alle disposizioni contenute nel dlgs 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche e che, dagli articoli 9 e seguenti, disciplina le attività svolte in Italia dalle imprese estere. Il dubbio posto, comunque, dal comune al quale il Mise dà riscontro, riguarda in particolare il deposito della dichiarazione di conformità degli impianti presso lo sportello per l'edilizia il quale, in base al dm 37 del 2008 reca disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ma anche la verifica dell'abilitazione dell'installazione da parte della competente Camera di commercio. In considerazione del carattere comunitario dell'impresa installatrice e dell'ambito territoriale dell'abilitazione da essa conseguita a seguito della procedura di verifica di competenza del Mise, afferma il parere, non si può che fare riferimento alla Cciaa nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile oggetto dell'intervento e al quale si riferisce la dichiarazione di conformità ricevuta dallo sportello per l'edilizia.

Marilisa Bombi